

Interventi di immediata esecuzione

Normativa di riferimento

Art. 8 DL n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016

Ordinanze del commissario straordinario n. 4 del 17/11/2016, n. 8 del 14/12/2016 e n. 12 del 9/1/2017

Tipologia di immobili

Edifici con almeno una unità immobiliare destinata ad uso abitativo o produttivo danneggiata con danni lievi, non classificata agibile con scheda AeDES ovvero dichiarate non utilizzabili con scheda FAST e che sono oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea o parziale (art. 8, DL 189/2016 e art. 1, ord. 4/2016).

Soggetti interessati (art. 6, c. 2, DL 189/2016)

Proprietari ovvero usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo

Titolari delle unità immobiliari destinate ad uso produttivo ovvero chi per legge o contratto è tenuto a sostenere le spese di riparazione e ricostruzione delle stesse

Interventi ammessi a contributo

Interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale

Procedura

- Presentazione di comunicazione di avvio lavori e domanda di contributo all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione

Come

- a mezzo PEC con utilizzo di apposito modulo (Allegato C all'ord. 12/2017) oppure attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del commissario straordinario (la piattaforma è in fase di attivazione)

Da chi

- direttamente dai soggetti interessati
oppure
- da soggetto delegato dalla Comunione dei proprietari o dal Condominio, dall'Amministratore del Condominio, con procura speciale

Documentazione da allegare alla comunicazione (art. 2, ord. 4/2016)

- perizia asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra danni rilevati e eventi sismici
- progetto degli interventi
- documentazione relativa alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori;
- autocertificazioni varie del richiedente, dell'impresa e del professionista incaricati dei lavori;
- eventuale polizza assicurativa stipulata prima del sisma.

Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti interessati devono presentare l'ulteriore documentazione non allegata alla comunicazione di avvio dei lavori, necessaria al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e per il deposito del progetto strutturale (art. 8, DL 189/2016 e art. 4, ord. 4/2016).

Scelta dell'impresa esecutrice

Gli interventi di immediata esecuzione sono obbligatoriamente affidati a imprese:

- che hanno presentato la domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori
- che hanno prodotto la c.d. autocertificazione antimafia;
- che sono in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali attestati dal DURC
- che, per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro, sono in possesso della qualificazione prevista dal Codice dei contratti pubblici

Domanda di contributo (art. 8 DL 189/2016 , art. 4 ord. 4/2016, art. 6 ord. 8/2016)

- Gli interessati devono presentare domanda di contributo entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori e **comunque entro e non oltre il 31 luglio 2017, a pena di inammissibilità** della stessa :
- nei sessanta giorni successivi l'ufficio speciale effettua l'istruttoria, determina il contributo ammissibile e lo comunica al richiedente, all'istituto di credito e al vice commissario attraverso la piattaforma informatica;
- nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo il vice commissario adotta il decreto di concessione e lo comunica, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al comune all'istituto di credito prescelto dal beneficiario e all'ufficio speciale;
- il beneficiario apre un conto corrente dedicato al progetto e lo comunica all'ufficio speciale

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato, su autorizzazione dell'Ufficio speciale, dall'istituto di credito prescelto dal richiedente direttamente all'impresa esecutrice dei lavori e ai professionisti in due tranche (50% a stato di avanzamento del 50% dei lavori ammessi, saldo a fine lavori), con possibilità di chiedere un anticipo del 20% al momento della presentazione della domanda.

Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo può avvenire anche in un'unica soluzione a conclusione dei lavori. In tal caso il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente su presentazione della documentazione necessaria.

Conclusione dei lavori (art. 5 ord. 4/2016)

I lavori devono essere completati entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo, a pena di decadenza dallo stesso.

I soggetti interessati possono chiedere al Comune una proroga non superiore a 2 mesi per giustificati motivi.